

**PARERE TERNA SU DISTANZE DA ELETTRODOTTO E PERIZIA ASSEVERATA ING. MARCO DURANTE
CON TAVOLA ALLEGATA**

Spett.le

Studio Conte e PegorerStr. Siora Andriana del Vescovo, 7
31100 Treviso (TV)contepegorer@pec.it

Spett.le

DAL ZILIO PaoloVia Postumia, 127
31100 Treviso (TV)

E, p.c.

Spett.le

Comune di PaeseVia Senatore Pellegrini, 4
31038 Paese - TVAlla c.a.: Arch. Fiore D.
Dott.ssa Garibbo E.posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

Oggetto: elettrodotto a 132 kV "SCORZE" - TREVIGNANO cd S. Benedetto" cod. 23558D1, campata tra i sostegni n. 198 e 199.

Richiesta distanze di rispetto progetto per pista di motocross con annessi di tipo magazzino, sala cronometristi e snack bar.

Facciamo seguito alla ns. del 26/02/2015 prot. n° 1 040 ed alla Vs. successiva del 01/04/15, di pari oggetto, per comunicarVi che abbiamo analizzato la documentazione ed il progetto ad essa allegato.

Per quanto attiene al DM 449/88 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto presentato risulta essere compatibile, in quanto rispetta le distanze prescritte dal DM stesso.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, prendiamo atto di quanto dichiarato dal Presidente del Moto Club Paese, sig. Dal Zilio Paolo, relativamente alla permanenza di persone all'interno della Distanza di prima approssimazione "Dpa" (vedi allegato), sempre inferiore alle 4 ore giornaliere.

Fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione competente e ritenuto, per quanto sopra, che la destinazione delle opere interne alla Dpa farà esplicito divieto di un uso quale area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico ovvero a luogo adibito a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, Vi informiamo che non sono state effettuate verifiche ai sensi dell'art. 3 comma 2 e art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. Evidenziamo in proposito che per aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, anche se non evidenziati in progetto, dovrà essere rispettato, oltre alla fascia di rispetto, l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003.

Prendiamo altresì atto di quanto dichiarato nella perizia giurata dell'ing. Marco Durante, da Voi trasmessaci, (vedi allegato), in merito alle altezze massime che i mezzi (moto da cross) possono raggiungere durante qualunque attività sportiva legata ad allenamenti e/o gare. Le distanze di sicurezza tra conduttore più vicino e pilota, riportate nella suddetta relazione risultano conformi a

quanto prescritto all'articolo 83 del D.Lgs. 81/08 per i lavori in prossimità di parti attive e, pertanto, compatibili con il nostro elettrodotto a condizione che venga realizzato il progettato abbassamento di 2,00 m. del terrapieno del tunnel piloti.

Resta fermo, in ogni caso, che la nostra società declina sin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni che dovessero derivare a cose e/o persone, da un avvicinamento di persone, oggetti o attrezzature alla linea a distanza inferiore a quella di sicurezza.

Vi informiamo, infine, che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:


- i fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo (es. carburanti) né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete; non dovranno essere costruite piazzole/aree di sosta con deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- l'eventuale impianto di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) e dall'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;
- la proprietà dovrà garantire l'accesso pedonale e carraio ai conduttori, per l'esecuzione della manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi manutenzione su guasto dell'elettrodotto e a tal riguardo vi chiediamo di fornire un recapito telefonico da contattare in caso di necessità.

Ribadiamo, con l'occasione, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Responsabile Unità Impianti Camin

AOT Padova



Allegati: Dichiarazione del Presidente del Moto Club, perizia asseverata

PD-UI-CAM-TPR-A03-15

T23558D1 c199-198 – Conte e Pegorer 2a – Risposta

Copia a: UI-CAM-TPR

Cristiano Bassi

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mod_INF1